

Liti fiscali, solo il sindaco rappresenta il comune

Spetta solo al sindaco il potere di rappresentare il comune nel processo tributario, come ricorrente o come parte resistente. I dirigenti comunali non hanno alcun potere di agire o di resistere in giudizio in mancanza di un'espressa previsione contenuta nello statuto dell'ente locale. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Palermo, ottava sezione, con la sentenza 2439 dell'11 giugno 2018. Secondo la commissione regionale, per espressa previsione statutaria del comune di Sciacca, «spetta al sindaco la competenza e l'autorità a stare in giudizio come attore o come convenuto e quindi anche innanzi alla giurisdizione tributaria». Lo statuto comunale «non riconosce in alcun modo ai dirigenti la facoltà di agire e/o resistere in giudizio». Pertanto, «non sussistendo in detto statuto un espresso rinvio per poter legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, solo il sindaco ha l'esclusiva titolarità di detto potere di rappresentanza». Il principio affermato non può essere condiviso e i giudici d'appello non avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'amministrazione comunale. La questione della rappresentanza processuale degli enti locali ha formato in passato oggetto di dibattito, fino a che non è stata risolta per via normativa. In effetti l'articolo 3-bis della legge 88/2005 ha modificato l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 546/1992, prevedendo che la rappresentanza dell'ente locale nel processo tributario spetta anche ai dirigenti dell'ufficio tributi. Per gli enti privi di questa figura, entra in gioco il titolare di posizione organizzativa. Quindi, l'amministrazione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare di posizione organizzativa. Considerato che vi è un'espressa previsione di legge, della quale i giudici non tengono affatto conto, non è necessario che la rappresentanza venga riconosciuta da una norma statutaria. Ai funzionari e dirigenti, poi, può essere conferito con una delega ad hoc anche il potere di assistere l'ente in giudizio. Va ricordato che la disciplina processuale impone l'obbligo dell'assistenza tecnica solo per le parti private ricorrenti, diverse dalle amministrazioni pubbliche (agenzie fiscali, enti locali) o di chi agisce per loro conto (società concessionarie). Per i funzionari che assistono in giudizio gli enti impositori gli onorari devono essere rapportati ai compensi previsti per gli avvocati.

Sergio Trovato

